

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
90	03-09-2024

OGGETTO:	OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI/DETTENTORI DI CANI.
-----------------	--

IL SINDACO

CONSTATATE innumerevoli problematiche igienico-sanitarie e di decoro urbano determinate dalla presenza di escrementi canini su suolo pubblico o di pubblico passaggio (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc..), causa l'incuria dei proprietari o dei conduttori di cani;

APPURATO:

- che tali aree, e soprattutto i parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini, anche per effetto del continuo aumento della popolazione canina, vengono costantemente insudiciate dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, provocando altresì il degrado del territorio comunale;
- che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori e spesso vengono condotti da persone incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso;

RITENUTO:

- opportuno prevedere apposite misure per contrastare il descritto fenomeno;
- necessario intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

VISTI:

- l'art. n. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, al comma 5, tra le altre cose, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti, altresì precisando che le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- l'art. 13 della Legge 833/78;

- la Legge n. 689/1981;

- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 per la violazione ai regolamenti comunali o alle ordinanze del Sindaco;

ORDINA

dalla data di adozione della presente ordinanza, ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani, quanto segue.

1. Detenzione strumenti idonei di pulizia

È fatto obbligo ad ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, di avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni ed essere in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza.

Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti.

È fatto obbligo di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità, i predetti beni di raccolta e pulizia.

2. Condotta dei cani

E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

E' fatto divieto l'ingresso ai cani in tutti i parchi pubblici del Comune

Utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

3. Sanzioni:

Le violazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

Le sanzioni di cui al punto 2 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

Dalle presenti disposizioni sono esonerati:

i non vedenti accompagnati da cani guida e i portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;

le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio online;

che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia);

che la presente ordinanza sostituisce e annulla ogni precedente provvedimento in merito;

che la presente ordinanza sia trasmessa:

al Comando della Polizia Locale;

alle forze dell'ordine territorialmente competenti.

RAMMENTA

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Dr. Fabrizio Scuri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

Ordinanza n° 90 del 03-09-2024

Area: AFFARI GENERALI

OGGETTO: OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI/DETENTORI DI CANI.

Atto pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 04-09-2024 al 19-09-2024.

Cazzago San Martino, 04-09-2024

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCELLA ARCHETTI